

CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE

CHE COSA E' ?

Il CAS (Contributo di autonoma sistemazione) è un **contributo economico** avente la finalità di permettere ai soggetti che ne beneficiano di trovare autonomamente un'adeguata sistemazione abitativa. Tale **sistemazione abitativa deve essere temporanea** e deve realizzarsi in **altro alloggio che non sia una soluzione abitativa messa a disposizione dallo Stato (SAE, CONTAINER, ALBERGO, ABITAZIONI POPOLARI, ecc).**


NATURA GIURIDICA

Il CAS da un punto di vista giuridico è, da ampia e consolidata giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, definito quale **diritto soggettivo direttamente discendente dalla legge e dai provvedimenti commissariali**. Per tale motivo è anche definibile quale **diritto condizionato**, ossia legato a condizioni che la **pubblica amministrazione** potrà solo verificare.


Il Comune, pertanto, non potrà in alcun modo decidere discrezionalmente se riconoscere o meno tale contributo.



CONDIZIONE PER ASSEGNAZIONE



**NUCLEO MONOFAMILIARE (SINGOLO)
O
NUCLEO FAMILIARE**



CHE ABBA SUBITO LO SGOMBERO

In esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici, dalla sua abitazione.

CHE ABBI SUBITO LA DISTRUZIONE TOTALE O PARZIALE

Della sua **abitazione principale, continuativa e abituale**. Non è obbligatoria la **residenza**, ma sarà possibile provare la continuità e l'abitudine della vita nell'abitazione danneggiata o distrutta mediante documentazione certa (contratto di lavoro, contratto di affitto, utenze luce e gas, ecc.)

CHE SIA STUDENTE

Isritto agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso **università** che rilascino titolo di studio nei comuni colpiti dagli eventi sismici

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

PRIMA DEL 15 NOVEMBRE 2016

- Nucleo familiare composto da **una persona**: 300 €;
- Nucleo familiare composto da **più persone**: 200€ a persona, fino ad un massimo di 600€ mensili;

DOPO IL 15 NOVEMBRE 2016

- Nucleo familiare composto da **una persona**: 400 €;
- Nucleo familiare composto da **due persone**: 500€;
- Nucleo familiare composto da **tre persone**: 700 €;
- Nucleo familiare composto da **quattro persone**: 800 €;
- Nucleo familiare composto da **cinque o più unità**: 900 €;

... INTEGRAZIONI

Viene previsto un **contributo ulteriore di 200 euro mensili** per ognuno dei soggetti appartenenti al nucleo familiare che rientrino nelle seguenti categorie:

- **Persone di età superiore ai 65 anni**;
- **Persone portatrici di handicap**;
- **Persone disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%**;

Tale contributo aggiuntivo è concesso **anche oltre il limite massimo di contributo mensile a nucleo familiare ed ora (dopo il 15-11-2016) è cumulabile se sussistono due o più condizioni** (400 € se persona con handicap con più di 65 anni).

DOPO IL 15 NOVEMBRE 2016 I CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE DEVONO ESSERE TUTTI AGGIORNATI E INTEGRATI SECONDO QUANTO PREVISTO DAI NUOVI CONTRIBUTI STANZIATI DALLO STATO

PROCEDURA DI RICHIESTA

I soggetti interessati a ricevere il CAS devono presentare **al Comune di residenza una specifica istanza**, in rappresentanza dei rispettivi nuclei familiari. **L'istanza dovrà rendersi in forma di autocertificazione**. La domanda dovrà essere inviata utilizzando l'apposito modulo nel quale l'istante dovrà indicare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'indirizzo dell'abitazione nella quale il nucleo familiare dimorava stabilmente ed in maniera continuativa nelle date del terremoto del 24 agosto, del 26 ottobre o del 30 ottobre;
- se l'immobile è stato oggetto di sgombero, ovvero, è distrutto in tutto o in parte;
- se il nucleo familiare è composto da persone con più di 65 anni, portatori di handicap, diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%;
- qualunque titolo legittimante all'uso del bene immobile, vigente alle date del sisma;
- la titolarità di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas, e le eventuali utenze di telefonia fissa;
- la titolarità di un contratto di locazione registrato, nel caso in cui si sia conduttori di immobili.


Il diritto a ricevere il CAS sorge a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, o comunque, dal momento in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

REVOCA DEL CAS

I COMUNI

I Sindaci, nel caso in cui venga accertata la **carenza dei requisiti**, provvedono a **revocare l'erogazione** del contributo e ad **agire per la restituzione** di quanto percepito indebitamente.

I **Sindaci** dei Comuni colpiti dal sisma, sono tenuti a **controllare la veridicità delle auto-certificazioni** rese dai cittadini e finalizzate all'erogazione del CAS. Gli **accertamenti sono ripetuti con cadenza periodica** finalizzati alla verifica del permanere dei requisiti necessari per la concessione del CAS.



**CONTROLLANO CHE I
REQUISITI PER USUFRUIRE
DEL CAS VENGANO
RISPETTATI**

INTERRUZIONE DEL DIRITTO

I soggetti che usufruiscono del CAS smettono di averne diritto dal momento in cui si siano realizzate le **condizioni per il rientro nell'abitazione**, ovvero si sia **provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità**, e comunque **non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza**.

L'ultima estensione dello stato di emergenza è avvenuta il 10 Marzo 2017 e scadrà il **10 Settembre 2017**.

Ogni variazione delle informazioni rilasciate con la richiesta del CAS dovrà essere comunicata al Comune per evitare l'obbligo di restituzione dei contributi di cui si ha beneficiato.

NUCLEO FAMILIARE

Devono considerarsi facenti parte del nucleo familiare, oltre gli **appartenenti alla famiglia in senso stretto**, anche le **persone che vi sono stabilmente inserite** con funzioni di assistenza domiciliare ai minori, agli infermi, ai disabili, ed in generale, a soggetti non autosufficienti.

Comunque ha diritto a ricevere il CAS **chiunque dimorava abitualmente e stabilmente a vario titolo nell'immobile** dichiarato inagibile dalla scheda AEDES o FAST.

Anche le **persone conviventi** hanno diritto a ricevere il CAS, poiché lo stato di convivente è equiparato al vincolo familiare.

IMPUGNARE LA REVOCA DEL CAS

In caso di **revoca del CAS** la competenza per una eventuale impugnazione del provvedimento di revoca appartiene al **giudice ordinario**, poiché esso rientra in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche. In particolare, in caso di controversia nella quale si chiede il riconoscimento del CAS prima concesso e poi temporaneamente revocato dall'amministrazione, sarà competente il tribunale ordinario, poiché **la funzione della P.A. in sede di revoca è solo quella di verificare se sussistono le condizioni richieste**, senza valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico con conseguente diritto soggettivo in capo al privato.